

CASA DI CURA
SAN LORENZINO

Cesena



***Modello di organizzazione,
gestione e controllo
ex D. Lgs. n. 231/2001***

PARTE GENERALE

INDICE

STORIA E DESCRIZIONE DELLA CASA DI CURA	pag. 4
PREMESSA	pag. 7
PARTE GENERALE	pag. 11
OBIETTIVI E FINALITÀ PERSEGUITI CON L'ADOZIONE DEL MODELLO	pag. 28
APPROVAZIONE E RECEPIMENTO DEL MODELLO	pag. 29
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO	pag. 30
ATTUAZIONE DEL MODELLO	pag. 30
I PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO A CUI È ISPIRATO IL MODELLO DELLA CASA DI CURA "MADRE FORTUNATA TONIOLO"	pag. 31
L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 31
REPORTING VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	pag. 36
RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	pag. 38
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE COMPRESI I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE	pag. 38
SELEZIONE DI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER - OUTSOURCER	pag. 40
SISTEMA DISCIPLINARE	pag. 40

ALLEGATI

- **ALLEGATO 1 - Codice Etico**
- **ALLEGATO 2 - Parte Speciale (istruzioni)**
- **ALLEGATO 3 - Linee Guida AIOP**
- **ALLEGATO 4 - Elenco Reati Ascrivibili alla Casa**
- **ALLEGATO 5 - Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**
- **VERBALI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

Ragione sociale: **CASA DI CURA PRIVATA SAN LORENZINO SPA**

Attività: Attività in regime di convenzionamento e non con il SSN, gestione di casa di cura, residenze per anziani, day surgery, laboratorio analisi, servizi di diagnostica per immagini, poliambulatori.

Sede legale: Via Natale dell' Amore 15 47521 Cesena

Sede operativa: Via Natale dell' Amore 15 47521 Cesena

C.F. / Partita I.V.A.: 00819690405

La Casa di Cura San Lorenzino, gestita in forma di società per azioni, fondata nel 1938 dal Dr. Elio Bisulli è da ottanta anni al servizio della salute. Nel corso degli anni, la Casa di Cura San Lorenzino ha sviluppato la sua attività diversificando i servizi e aumentando i posti letto, così da strutturarsi **Casa di Cura polispecialistica**. Nel 1978, con l'introduzione del Servizio Sanitario Nazionale, è stata classificata in **fascia funzionale A**. A partire dagli anni '80 la Casa di Cura San Lorenzino ha intensificato **l'attività diagnostica e poliambulatoriale** grazie al contributo di specialisti di elevata professionalità, mentre è stato possibile creare due nuovi reparti di degenza altamente specializzati e dotati di tutti i comfort, oltre a un reparto di diagnostica per immagini all'avanguardia. Nel 2009 la Casa

di Cura San Lorenzo ha inaugurato il **Centro di Medicina del Sonno**, mentre, in parallelo, la Fondazione "Elio Bisulli" che collabora con la Casa di Cura ha sottoscritto un accordo con il Dipartimento di Scienze Neurologiche dell'Università di Bologna. Particolarmente sviluppata è la chirurgia dell' obesità tanto che il Centro di Chirurgia Bariatrica della Casa di Cura è affiliato alla SICOB (Società italiana di Chirurgia dell' Obesità e delle malattie metaboliche) come centro di eccellenza.

La Casa di Cura San Lorenzo è dotata di diversi reparti di ricovero per un totale di **117 posti letto**. Inoltre, vengono svolte attività in regime di day-hospital ed ambulatoriali. È presente anche un punto prelievi interno per esami di laboratorio. La casa di Cura in possesso di autorizzazione sanitaria n.5/2018 è accreditata con il SSN con determina della Direzione generale Sanità della Regione Emilia Romagna del 5.8.2015 n. 9905 ed è stata riconosciuta presidio sanitario come da comunicazione della Direzione generale Sanità della Regione Emilia Romagna del 8.10.2018 prot. PG/2018/613440.

Associata all'A.I.O.P. (Associazione Italiana Ospedalità Privata), la Casa di Cura San Lorenzo collabora con la **Fondazione "Elio Bisulli"** costituita nel 1999 su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della Casa di Cura e dei suoi azionisti per ricordare e onorare la figura del fondatore. La Fondazione ha lo scopo di promuovere borse di studio, convegni a carattere scientifico, corsi di aggiornamento e formazione nell'ambito della sanità e dell'assistenza

La Casa di Cura San Lorenzo è costantemente impegnata a migliorare la salute delle persone che accedono ai servizi di ricovero e ambulatoriali, realizzando questo impegno nel pieno rispetto della dignità personale di ogni singolo paziente. Ciò avviene coniugando una elevata professionalità che utilizza gli strumenti che la tecnologia mette

a disposizione per curare il soma con una carica umana degli operatori capace di condividere la sofferenza psichica che accompagna ogni malattia organica.

La Casa di Cura impiega personale dipendente, che alla data dell'1.9.2108 è pari a 78 unità così suddivise:

- Impiegati amm.vi 13
- infermieri 40
- oss 13
- trsm 3
- personale medico 1
- tecnici di neurofisiop. 3
- tecnico fkt 1
- Operai 1
- Cucina 3 +1 lav. in somm.ne

Inoltre, la Casa di Cura si avvale della collaborazione libero professionale delle seguenti categorie

- Trsm 2
- Tecnico FKT 3
- Direttore amm.vo 1

la Casa di Cura si avvale della collaborazione libero professionale delle seguenti categorie di medici

- Direttore sanitario
- Medici con differenti specializzazioni 60

La Casa risulta aver attuato le misure volte a promuovere e tutelare la

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300", allo scopo di istituire formalmente un'efficace ed agile struttura composta da regole, procedure e norme comportamentali che disciplinano l'organizzazione e la gestione della Casa di Cura San Lorenzino.

Tale insieme di regole, di procedure e di norme comportamentali ed etiche costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Casa di Cura San Lorenzino.

Il Modello è stato elaborato sulla scorta delle norme di legge (artt. 6 e 7 del Decreto), tenendo presente le Linee Guida fissate da AIOP (si veda l'allegato n. 3) e non trascurando le indicazioni provenienti dalla dottrina nonché dalla prassi giurisprudenziale.

I principi e le disposizioni del presente documento trovano applicazione nei confronti dei dipendenti e di chiunque operi per conto della Casa di Cura in virtù di un rapporto di natura contrattuale, di qualsivoglia tipologia, eventualmente anche temporaneo, nei limiti del proprio compito e delle responsabilità ad esso connesse.

L'adeguamento del sistema organizzativo e gestionale alle esigenze delineate dal Decreto Legislativo n. 231/2001 è stato coordinato, in accordo con il Comitato di Direzione, dal Direttore Amministrativo e dalla Responsabile della Qualità con l'assistenza di un professionista esterno esperto del D. Lgs. n. 231/2001.

L'attività del gruppo di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello si è concretizzata:

- nella identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001. Per giungere a tale risultato il *team* ha analizzato la struttura organizzativa della Casa, previa acquisizione della relativa documentazione (a titolo esemplificativo: statuto, deleghe, manuale del sistema della quality, ecc.). (il calendario degli incontri tenuti è contenuto nell'allegato n. 6);
- nell'esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte del Comitato Di Direzione e dai dipendenti;
- nell'individuazione delle procedure e dei protocolli esistenti - siano essi formalizzati o meno - in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standards* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;

- nell'individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito Organismo di Vigilanza oppure OdV) con contestuale predisposizione del relativo regolamento e sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- nella predisposizione del Codice Etico;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

PARTE GENERALE

Il Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nel nostro Paese una forma di responsibility definita amministrativa, ma sui fatti ritenuta dai più penale, dei soggetti collettivi per la commissione di certi reati (espressamente previsti nella parte speciale del Decreto), posti in essere da soggetti apicali o dipendenti/collaboratori **a vantaggio o nell'interesse dell'ente stesso.**

I soggetti collettivi destinatari della normativa sono:

- le persone giuridiche (enti ed associazioni forniti di personalità giuridica), ivi comprese le fondazioni, le Società di capitali (piccole, medie o grandi che esse siano) e quelle cooperative;
- gli enti (Società di persone ed associazioni) anche sprovvisti di personalità giuridica;
- gli enti pubblici che agiscono iure privatorum.

Per soggetti apicali il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quelle persone che esercitano, **anche di fatto**, la gestione e il controllo dell'ente. A titolo esemplificativo: i legali rappresentanti, gli amministratori, i direttori generali, ecc.

Per dipendenti/collaboratori il legislatore intende (art. 5 del relativo Decreto):

tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti collocati in posizione apicale.

La responsabilità dell'ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche **solamente tentati**) espressamente previsti dagli artt. 24, 25 e ss. del Decreto.

Essi attualmente sono:

Tra i delitti del codice penale attinenti a rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316 ter c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319 bis c.p.)
- Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Tra i delitti del codice penale posti a tutela del patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24 del Decreto)

- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa, se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 640 ter c.p. - Frode informatica.

Tra i delitti del codice penale posti a tutela della fede pubblica (art. 25 bis del Decreto, inserito dall'art. 6 della Legge 23 Novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro")

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. - Alterazione di monete

- Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
- Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Tra i delitti, codicistici e non, con finality di terrorismo o di everione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto, inserito dall'art. 3 della Legge 7/2003)

- Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- Art. 270 bis c.p. - Associazioni con finality di terrorismo anche internazionale o di everione dell'ordine democratico
- Art. 270 ter c.p. - Assistenza agli associati
- Art. 270 quater c.p. - Arruolamento con finality di terrorismo anche internazionale

- Art. 270 quinquies c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270 sexies c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280 bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 289 bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.

L'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999, richiamato dall'art. 25 quater, elenca una serie di reati volti a punire, genericamente, condotte volte a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Tra i delitti in materia societaria previsti dal codice civile (art. 25 ter del Decreto, inserito dall'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61)

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori
- Art. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

- Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (introdotto dalla Legge n. 262/2005)
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Tra i delitti extra codicem (t.u.f., D. Lgs. n. 58/1998) afferenti il mercato finanziario (art. 25 sexies, introdotto dall'art. 9 della Legge Comunitaria 2004)

- Art. 184 t.u.f. - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 185 t.u.f. - Manipolazione del mercato.

La persona giuridica può altresì rispondere di due illeciti amministrativi (che riproducono le medesime fattispecie penalistiche sopra annoverate) introdotti nel t.u.f. dalla Legge Comunitaria 2004

- Art. 187 bis - Abuso di informazioni privilegiate
- Art. 187 ter - Manipolazione del mercato.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della vita e dell'incolumità individuale (art. 25 quater.1, introdotto dall'art. 8 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7)

- Art. 583 bis c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Tra i delitti del codice penale posti a presidio della personalità individuale (art. 25 quinquies, introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003)

- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600 bis c.p. - Prostituzione minorile
- Art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile
- Art. 600 quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico
- Art. 600 quater.1 c.p. - Pornografia virtuale
- Art. 600 quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. - Tratta di persone
- Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.

L'art. 3 della Legge 146/2006 definisce "Reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell'ente, l'art. 10 della Legge n. 146/2006 annovera le fattispecie di seguito indicate:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del Testo Unico di cui al DPR n. 43/1973)
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al DPR n. 309/1990)
- traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del Testo Unico di cui al D. Lgs. n. 286/1998)
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Tra i delitti del Codice Penale posti a tutela della vita e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 septies del Decreto, introdotto dall'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123)

- art. 589 c.p. - Omicidio colposo

- art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Tra i reati codicistici posti a tutela del patrimonio e del sistema economico-finanziario (art. 25 octies del Decreto, introdotto dall'art. 63 del D. Lgs. n. 231/2007):

- art. 648 c.p. - Ricettazione
- art. 648 bis c.p. - Riciclaggio
- art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utility di provenienza illecita.

L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 - recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica - prevede l'ampliamento dei reati presupposto con l'inserimento dell'art. 24 bis del Decreto che estende la responsabilità amministrativa degli enti a diversi delitti informatici:

- art. 491 bis c.p. - Falsità in un documento informatico
- art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

- art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
- art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

L'art. 2, comma 29, della Legge n. 94 del 2009 prevede l'inserimento dell'art. 24 ter del Decreto che estende la responsabilità dell'ente collettivo ai seguenti delitti:

- art. 416 c.p. (Associazione a delinquere)
- art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)
- art. 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso)
- art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione)
- art. 74 D.P.R. n. 309/1990 (Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope)
- art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p. (Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e

porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo)

- tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo mafioso e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ovvero commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni criminali.

L'art. 15, comma 7, lett. a) della Legge n. 99/2009 ha aggiunto all'art. 25 bis del Decreto la lett. f-bis) che amplia la responsabilità dell'ente ai seguenti delitti:

- art. 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni)
- art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

L'art. 15, comma 7, lett. b) della Legge 2009, n. 99 ha aggiunto all'art. 25 bis del Decreto il numero 1) che amplia la responsabilità dell'ente a diversi reati (alcuni di nuovo conio) contro l'industria e il commercio previsti e disciplinati nel capo II, titolo VIII, libro II del codice penale:

- art. 513 c.p. (Turbata libertà dell'industria o del commercio)
- art. 513 bis c.p. (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
- art. 514 c.p. (Frode contro le industrie nazionali)
- art. 515 c.p. (Frode nell'esercizio del commercio)
- art. 516 c.p. (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
- art. 517 c.p. (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

- art. 517 ter c.p. (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)
- art. 517 quater c.p. (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

L'art. 15, lett. c), della Legge n. 99/2009 ha inserito l'art. 25 novies del Decreto che amplia la responsabilità dell'ente ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore ovvero

- gli illeciti previsti dagli artt. 171, comma 1, lett. a-bis), e comma 3, 171 bis, 171 ter, 171 septies e 171 octies della Legge n. 633/1941.

L'art. 4, comma 1, Legge n. 116/2009 ha inserito un altro art. 25 novies nella parte speciale del Decreto (ora art. 25 decies) che estende la responsabilità dell'ente al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria previsto e punito dall'art. 377 bis c.p.

Il D. Lgs. n. 121/2011 - in recepimento della direttiva 2008/99/CE e di quella del 2009/231/CE, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento - ha aggiunto nel Decreto l'art. 25 undecies, che amplia la responsabilità dell'ente ai reati ambientali di seguito indicati:

- art. 727 bis c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
- art. 733 bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
- art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico

delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione)

- art. 137, comma 5 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari)
- art. 137, comma 11, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo)
- art. 137, comma 13, D. Lgs. n. 152/2006 (Scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento)
- art. 256, comma 1, lettere a) e b) D. Lgs. n. 152/2006 (Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione)
- art. 256, comma 3 - primo e secondo periodo - D. Lgs. n. 152/2006 (Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata)
- art. 256, comma 4, D. Lgs. n. 152/2006 (Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti)
- art. 256, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Miscelazione non consentita di rifiuti)
- art. 256, comma 6, D. Lgs. n. 152/2006 (Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi)
- art. 257, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti)
- art. 258, comma 4, e art. 260 bis, commi 6 e 7, D. Lgs. n. 152/2006 (Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti)

- art. 259, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 (Traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 D. Lgs. n. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
- art. 260 bis, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006 (Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti)
- art. 279, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006 (Inquinamento atmosferico)
- art. 1, comma 1, e art. 2, commi 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Importazione, esportazione, trasporto e uso illecito di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente)
- art. 3 bis, Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze e uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali)
- art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono)
- art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007 (Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti)
- art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007 (Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti).

L'art. 2 del D. Lgs. n. 109/2012 ha inserito nel Decreto il reato previsto dall'art. 25 duodecies, che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote per quegli enti che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

L'art. 1, comma 77, lett. b) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'articolo 25 ter del Decreto in questione, la nuova lettera s-bis) che rinvia ai casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. "Corruzione tra privati".

L'art. 1, comma 77, lett. a) della Legge 190 del 2012 ha inserito all'art. 25 del Decreto in parola, il reato di induzione indebita a dare o promettere utility previsto ex art. 319 quater c.p..

La Legge n. 6 del 2013 ha introdotto nel Decreto in questione all'art. 25 undecies il reato di combustione illecita.

La Legge n. 186 del 15/12/2014 ha introdotto il nuovo delitto di autoricciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) all'art. 25 octies D. Lgs. 231/2001.

Il testo integrale delle norme incriminatrici menzionate è contenuto nell'allegato n. 4.

Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale (all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'ente in relazione al reato commesso) sono:

- pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";
- interdittive: esse, per menzionarne alcune, vanno dall'interdizione dall'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, all'esclusione da agevolazioni,

finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Sono, inoltre, previste la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e la pubblicazione della sentenza.

L'ente può essere ritenuto responsabile del reato commesso dai soggetti sopra menzionati, a condizione che:

- i fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio. La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi - potendo l'ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse - e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (*ex post*).
- L'ente non abbia preventivamente adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati del tipo di quello in concreto verificatosi (mentre il punto precedente descrive il criterio oggettivo di collegamento tra il fatto-reato e la persona giuridica, quest'ultimo descrive il criterio di collegamento soggettivo dell'ente con l'illecito criminale realizzatosi).

Avuto riguardo al quadro normativo di riferimento - artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/2001 - il Modello risulta composto da:

- procedure interne e standards di controllo con riferimento esclusivamente alle attività giudicate a rischio di reato;
- Codice Etico;
- sistema disciplinare;
- Organismo di Vigilanza;
- sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- comunicazione e formazione.

Il Modello se adottato ed efficacemente attuato prima della commissione dell'illecito - presupposto - esclude la responsabilità dell'ente (secondo il linguaggio penalistico il Modello, in questa circostanza, è una causa di esclusione della colpevolezza dell'organismo collettivo) **per il reato commesso dalla persona fisica funzionalmente ad esso legata.**

Se il Modello viene adottato dopo la commissione dell'illecito, nel caso di irrogazione di sanzioni pecuniarie, determina una notevole riduzione delle medesime. D'altro canto, nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive, le sanzioni in questione non si applicano qualora vengano adottati comportamenti "virtuosi" quali il risarcimento del danno e/o la messa a disposizione del profitto, l'allontanamento dell'autore dell'illecito.

Infine, nel caso di adozioni di misure cautelari interdittive durante la fase delle indagini preliminari, l'adozione del Modello comporta la sospensione delle medesime (sempre in presenza dei suddetti comportamenti "virtuosi").

Obiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del Modello

La Casa di Cura San Lorenzino, adottando un Modello di organizzazione, gestione e controllo adeguato alle prescrizioni del Decreto, evidenzia che opera in condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività volte al perseguimento dei fini istituzionali.

L'adozione del Modello rappresenta uno strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti e di tutti gli altri soggetti interessati da vicino alla realtà della Casa di Cura San Lorenzino (fornitori, clienti, consulenti ecc.), affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire i rischi di reato esistenti.

In particolare, la Casa di Cura San Lorenzino attraverso l'adozione del Modello si propone quanto segue:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Casa di Cura, e soprattutto coloro che operano nelle aree di attività risultate a rischio di reato, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Casa di Cura San Lorenzino
- rendere consapevoli i predetti soggetti che tali comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Casa di Cura, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche alla cultura dell'Istituto e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività volta al perseguimento dei fini istituzionali;
- consentire alla Casa di Cura di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati (elencati nella parte speciale

del decreto), o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno da essi prodotto;

- favorire una maggiore trasparenza della governance e dell'immagine della Casa di Cura.

Si evidenzia che, fatti salvi gli obiettivi e le finalità sopra enunciati, la Casa di Cura San Lorenzino ha ben presente che la valutazione del Modello riguarda la sua idoneità a minimizzare e non a escludere tout court la realizzazione di uno dei reati elencati nella parte speciale del Decreto da parte dei singoli soggetti.

Ciò è confermato dal fatto che il Decreto Legislativo in parola richiede espressamente che il Modello debba essere idoneo non tanto a prevenire il reato concretamente verificatosi, bensì la tipologia di reato a cui appartiene quello che effettivamente è stato posto in essere.

Approvazione e recepimento del Modello

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, in conformità al disposto dell'art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo n. 231/2001, è un atto di emanazione dell'organo amministrativo.

Pertanto, il Modello della Casa di Cura è approvato dall' amministratore unico della Casa di Cura San Lorenzino, sentito il parere del Comitato di Direzione

Il Modello integra e non sostituisce gli strumenti organizzativi e di controllo, nonché le procedure comportamentali di futura emanazione o quelli già operanti (cfr. Manuale della Qualità, Sistema sicurezza e ambiente, ecc...).

A tal riguardo, infatti, si precisa che il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire esclusivamente la commissione dei reati previsti nel Decreto.

Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle Linee Guida emanate da AIOF, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o un'estensione dei codici comportamentali già presenti o di futura emanazione.

Modifiche ed integrazioni del Modello

L' amministratore unico della Casa di Cura San Lorenzino, sentito il Comitato di Direzione, su impulso dell'Organismo di Vigilanza, provvede ad effettuare le eventuali e successive modifiche ed integrazioni del Modello, del Codice Etico e del sistema disciplinare.

Ciò, allo scopo di consentire la continua rispondenza del Modello di organizzazione, gestione e controllo alle prescrizioni del Decreto n. 231/2001 ed agli eventuali mutamenti intervenuti inerenti la struttura organizzativa e gestionale della Casa.

Le attività di modifica ed integrazione del Modello devono essere compiute nel più ampio rispetto delle singole attività istituzionali, alle quali, pertanto, resta l'ultima parola sulla gestione delle specifiche procedure operative e degli *standards* di comportamento.

Attuazione del Modello

L' amministratore unico della Casa di Cura San Lorenzino, sentito il Comitato di Direzione, prende altresì decisioni relativamente all'attuazione del Modello mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

L'attività di controllo sull'adeguatezza ed attuazione del Modello è di competenza dell'Organismo di Vigilanza (per i necessari approfondimenti su tale figura, si rinvia alla parte del Modello dedicata a tale organismo).

Si precisa che ogni sede operativa appartenente all'Istituto si è adoperata autonomamente per mappare gli eventuali rischi di reato esistenti al proprio interno e predisporre il relativo e conseguente Modello di organizzazione, gestione e controllo. Tuttavia ciascun Modello di ogni sede risponde alla medesima ratio e impostazione adottata dalla Casa.

I principi generali di controllo a cui è ispirato il Modello della Casa di Cura Privata San Lorenzino

Ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua.

Naturalmente, la salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico deve essere compiuta nel rispetto delle misure di sicurezza enunciate nel Reg. UE 679/2016 (privacy)

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo.

A nessuno possono essere attribuiti poteri illimitati.

I poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

I poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità e i poteri delegati.

I controlli effettuati devono essere documentati.

L'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), del Decreto, deve essere costituito l'Organismo di Vigilanza. Tale organo è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Deve vigilare sul funzionamento, l'efficacia, e l'osservanza del Modello, nonché curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Il legislatore non fornisce indicazioni esaurienti in merito alla struttura e alla composizione di tale organismo.

Le decisioni su questi profili, quindi, secondo un'opinione condivisa, sono rimesse al libero e responsabile apprezzamento dell'ente.

L' amministratore unico della Casa di Cura San Lorenzino, sentito il Comitato di Direzione, in considerazione delle caratteristiche della Casa di Cura , opta per un Organismo di Vigilanza collegiale, ritenendo tale scelta la più adeguata allo scopo a cui il suddetto organismo è preposto.

L' amministratore unico della Casa di Cura San Lorenzino, sentito il Comitato di Direzione, nomina per questo incarico due componenti con comprovate competenze nei settori e negli ambiti interessati dalla normativa di cui al D. Lgs. 231/2001, uno dei quali risulti essere un componente interno.

All'Organismo di Vigilanza è attribuito dall' amministratore unico, sin dall'atto di nomina, autonomia finanziaria mediante eventuale assegnazione di un budget di spesa che verrà, se e quando necessario, integrato e/o rifinanziato.

L'OdV dura in carica tre anni. L'OdV è rieleggibile non più di tre volte.

La retribuzione dell'OdV viene determinata dall' amministratore unico, sentito il Comitato di Direzione, all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

La cessazione dall'incarico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui è stato formato il nuovo OdV.

Per i soggetti che formano l'OdV valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del Collegio Sindacale.

I componenti dell'OdV possono essere revocati dall' amministratore unico della Casa di Cura San Lorenzino, sentito il Comitato di Direzione solo per giusta causa, previa audizione degli interessati.

In caso di cessazione, di revoca, di morte, di rinuncia o di decadenza dei componenti dell'OdV, l' amministratore unico della Casa di Cura San Lorenzino, sentito il Comitato di Direzione è obbligato a provvedere tempestivamente alla nomina di un nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'OdV non devono essere stati sottoposti a procedimento penale né condannati con sentenza (anche non passata in giudicato) per uno dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza svolgerà le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete procedure adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello venga rispettato da parte di tutte le singole sedi operative a rischio e di tutte le Strutture facenti parte dell'Istituto, al fine di accertare che le procedure definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nell'Istituto;

- formulazione di proposte di aggiornamento e modifica del Modello agli Organi competenti, in collaborazione con le funzioni delle sedi operative coinvolte, nel caso in cui mutate condizioni delle stesse e/o normative ne comportino, a suo giudizio, necessità di aggiornamento e/o implementazione.

In particolare, l'OdV come sopra individuato:

- cura l'aggiornamento del Modello, ad opera dell' amministratore unico della Casa di Cura San Lorenzino, sentito il Comitato di Direzione, in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione dell'Istituto;
- vigila sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- provvede a diffondere, con le modalità che ritiene più opportune, la conoscenza e la comprensione del Modello all'interno dell'ente, prestando maggiore attenzione alle aree ritenute più esposte ai rischi di reato mappati (essenzialmente le aree/funzioni che si occupano della gestione delle risorse economiche, della contabilità, quelle che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro);

- compie periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito dei processi monitorati perché sensibili;
- dispone verifiche straordinarie laddove si evidenzino disfunzioni del Modello o si sia verificata, o si abbia soltanto il sospetto che si sia verificata, la commissione di atti illeciti oggetto delle attività di prevenzione;
- effettua il monitoraggio dell'andamento delle attività a rischio, coordinandosi con le funzioni aziendali, anche tramite apposite riunioni;
- raccoglie, elabora e conserva le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- redige periodicamente relazioni sull'adeguatezza e sull'efficacia del Modello, anche sulla base di quanto è emerso dalle attività di verifica e controllo, trasmettendole all' amministratore unico
- verifica periodicamente la praticabilità e l'attuazione delle eventuali soluzioni correttive alle procedure specifiche contenute nel Modello;
- valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni sedi operative.

L'Organismo di Vigilanza svolge la sua attività, salvo situazioni urgenti e casi particolari, con periodicità almeno trimestrale.

L'OdV, laddove lo ritenga necessario per lo svolgimento dei suoi compiti, deve poter interloquire con l' amministratore unico e il Comitato di Direzione

Il rapporto tra l'Istituto e i componenti dell'OdV sarà regolato da apposito contratto, redatto per iscritto.

I componenti dell'OdV devono essere adeguatamente remunerati, onde impedire lo svilimento delle loro cariche e dei loro compiti.

Reporting verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

L'OdV stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve necessariamente essere sottoposta alla sua attenzione.

All'OdV debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da Organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Casa di Cura
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni all'Istituto, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le sedi operative a rischio;

- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio. In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello (comprensivo naturalmente delle disposizioni del Codice Etico) ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV.

Qualora la notizia di possibile commissione di reati o violazioni del Modello coinvolga il Vertice della Casa di Cura viene informato direttamente e solamente l'OdV.

All'OdV della Casa di Cura , infine, deve essere comunicato, a cura dell'ufficio amministrativo, il sistema delle deleghe e delle procure adottate

I flussi informativi debbono pervenire all'OdV, mediante le modalità da esso concretamente definite.

Le segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione/i del Modello devono essere il più possibile circostanziate. Possono essere inviate per iscritto o attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica appositamente dedicata.

L'OdV agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Casa di Cura o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e decide le azioni da intraprendere, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.

Qualora l'autore dell'illecito dovesse essere l'amministratore unico l'OdV effettua una sommaria istruttoria, l'esito della quale viene trasmesso all'assemblea dei soci della Casa di Cura San Lorenzino e al Presidente del Collegio Sindacale i quali, effettuati gli approfondimenti necessari, assumeranno i provvedimenti più opportuni, avendo cura di informare l'OdV.

Ogni anno, l'OdV trasmette all'amministratore unico un *report* scritto sul grado di attuazione del Modello.

Raccolta e conservazione delle informazioni

L'OdV predispone un apposito *data base*, informatico o cartaceo, in cui viene custodito ogni *report*, informazione, segnalazione ai sensi del presente documento, per un periodo di 10 anni. È fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente all'OdV.

Formazione ed informazione di tutto il personale compresi i soggetti in posizione apicale

La Casa di Cura intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/2001 e degli obblighi derivanti dal medesimo.

La formazione e l'informativa è gestita da un componente interno coadiuvato dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle

aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello oltre che delle singole sedi operative.

Tale sforzo formativo ed informativo è esteso anche a tutti quei soggetti che, pur non appartenendo alla Casa di Cura, operano comunque nell'interesse e/o a vantaggio della stessa

Tuttavia, ai soggetti terzi è rivolta solamente l'attività di comunicazione e di formazione avente ad oggetto il Codice Etico.

L'adozione del presente documento è comunicata a tutti i soggetti che lavorano per ed in nome della Casa di Cura .

Tutti i dipendenti, gli apicali e i collaboratori libero professionali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

I nuovi assunti verranno tempestivamente informati sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sul Codice Etico e sul testo del Decreto Legislativo n. 231/2001, mediante la consegna di un set informativo cartaceo.

Nei contratti stipulati con i terzi vengono inserite clausole contrattuali *standard*, che impegnano gli stessi a non adottare comportamenti non in linea con i principi di condotta ed i valori etici cui si ispira la Casa di Cura

L'attività di formazione continuativa e di aggiornamento è organizzata a cura dell'OdV, facendo ricorso ad incontri periodici obbligatori, modulati

nei contenuti e nella frequenza, in funzione della qualifica dei destinatari e della funzione dagli stessi ricoperta.

Sarà cura dell'OdV istituire - se opportuno - una specifica sezione della intranet di Istituto, dedicata al tema e aggiornata periodicamente, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Modello e del Codice Etico.

Selezione di collaboratori esterni e partner - outsourcer

Su proposta dell'OdV, con decisione dell' amministratore unico sentito il Comitato di Direzione, potranno essere istituiti nell'ambito della Casa di Cura appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili nonché di partners con cui la Casa intenda addivenire ad una qualunque forma di partnership e destinati a cooperare con la stessa nell'espletamento delle attività più esposte al rischio di reato.

Sistema disciplinare

Il sistema disciplinare, di seguito riportato, è applicabile in caso di violazioni delle procedure comportamentali indicate nel Modello, nonché dei principi e delle disposizioni stabiliti nel Codice Etico.

Tale sistema disciplinare serve a rendere più cogente il Modello e di conseguenza a costituire un deterrente per la commissione degli illeciti

penali per i quali scatta il meccanismo della responsabilità dell'ente, ex Decreto Legislativo n. 231/2001.

L'instaurazione di un procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione delle relative sanzioni non sono condizionati dall'instaurazione di un giudizio penale e dal suo esito.

Chi di competenza, infatti, possiede la facoltà di applicare, all'esito delle opportune valutazioni, le sanzioni che ritiene più adeguate al caso concreto, non dovendo le stesse, in virtù della loro autonomia, coincidere con le valutazioni e i convincimenti del giudice penale.

Personale dipendente non dirigente

Le sanzioni disciplinari applicabili al personale dipendente, di cui è stata accertata la violazione delle regole e dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico, rientrano tra quelle previste dal Codice Disciplinare Aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 20

maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), ed eventuali norme speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale, nel caso di specie, è costituito dalle norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro AIOP (a cui si rinvia per quanto non espressamente richiamato nei paragrafi che seguono).

A titolo esemplificativo, costituisce illecito disciplinare, relativamente alle attività/aree individuate a rischio di reato:

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti non conformi alle regole del Codice Etico;
- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa, adempimenti necessari per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle procedure comportamentali previste e disciplinate dal Modello;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure indicate nel Modello;
- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni e alla documentazione, opposto ai soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'OdV.

Le suddette infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i provvedimenti previsti dai suddetti C.C.N.L. ovvero:

- 1) richiamo verbale;
- 2) richiamo scritto;
- 3) multa non superiore all'importo di 3 ore della retribuzione;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 4 giorni;
- 5) licenziamento.

Non può essere adottato alcun provvedimento nei confronti del dipendente senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La comminazione del provvedimento deve sempre essere motivata e comunicata per iscritto.

Il tipo e il quantum delle sanzioni disciplinari sopra menzionate sono stabiliti, sulla base:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni svolte dal lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e rientrano nella competenza della direzione sanitaria e della direzione amministrativa che propongono l'irrogazione delle sanzioni all'amministratore unico.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

Personale dipendente con funzioni dirigenziali

In caso di violazioni del Modello e del Codice Etico ad opera di dirigenti, l' amministratore unico sentito il Comitato di Direzione", nella persona dei soggetti apicali, provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee. Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura lega l'Ente al personale dirigente, le violazioni alle disposizioni del Modello e del Codice Etico comporteranno in misura maggiore provvedimenti sospensivi e/o espulsivi, in quanto considerati maggiormente adeguati.

Collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la Casa di Cura

Qualsiasi inosservanza delle regole comportamentali indicate nel Modello, nonché qualsiasi violazione delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte di collaboratori, consulenti, fornitori e altri soggetti terzi, può determinare, conformemente a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione dello stesso; viene fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di tali comportamenti illeciti, ivi inclusi quelli derivati dalla applicazione, da parte del giudice penale, delle misure previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Nell'ipotesi di collaboratori o procuratori per i quali non sia presente un contratto scritto - nelle more che ciò venga previsto - è necessaria una dichiarazione in cui gli stessi attestino l'effettiva conoscenza del Modello e del Codice Etico ed il loro impegno a rispettare, nell'ambito della loro attività lavorativa, le previsioni in essi contenute.

La competenza a valutare l'idoneità di questo genere di cautele è dell'OdV.